

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1443)

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

*approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 luglio 1985, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale (V. Stampati Camera nn. 111, 129, 348, 1074 e 1722)*

**d'iniziativa dei deputati ALMIRANTE, PAZZAGLIA, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI, ALPINI, BAGHINO, BERSELLI, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, CARADONNA, DEL DONNO, DE MICHIELI VITTURI, FINI, FORNER, FRANCHI Franco, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MANNA, MARTINAT, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MICELI, MUSCARDINI PALLI, PARLATO, PELLE-GATTA, POLI BORTONE, RALLO, RAUTI, RUBINACCI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, TRINGALI, VALENSISE e ZANFAGNA (111); BOZZI, BASLINI, BATTISTUZZI, D'AQUINO, DE LORENZO, DE LUCA, FACCHETTI, MELILLO, PATUELLI, SERRENTINO, STERPA e ZANONE (129); SPAGNOLI, FRACCHIA e LODA (348); BATTAGLIA, ARBASINO, ARISIO, BIASINI, CASTAGNETTI, CIFARELLI, DA MOMMIO, DEL PENNINO, DI BARTOLOMEI, DI RE, DUTTO, ERMELLI CUPELLI, FUSARO, GERMANÀ, GUNNELLA, LA MALFA, MARTINO, MEDRI, MONDUCCI, NUCARA, PELLICANÒ e POGGIOLINI (1074); LABRIOLA, ANDÒ, FORTUNA, SANTINI e SCAGLIONE (1722)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 luglio 1985*

**Nuova disciplina delle prerogative dei membri del Parlamento**

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE***Articolo unico.*

L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse, i voti dati e gli atti compiuti nell'esclusivo esercizio delle funzioni parlamentari.

Nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a misure restrittive della libertà personale nonchè ad ispezioni o perquisizioni personali o domiciliari senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

Quando un membro del Parlamento è sottoposto a procedimento penale, l'autorità giudiziaria ne dà comunicazione alla Camera cui il parlamentare appartiene, con richiesta di autorizzazione a proseguire l'azione penale.

Sulla richiesta di autorizzazione a proseguire l'azione penale nei confronti di un membro del Parlamento, da trasmettere all'atto della proclamazione o entro trenta giorni dal primo atto di indagine e comunque prima della contestazione del reato, si pronuncia l'Assemblea della Camera di appartenenza che è a tal fine appositamente convocata e si riunisce entro contoventi giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Sul mantenimento di qualunque restrizione della libertà personale dell'eletto, disposta, anche con sentenza, nel corso di procedimenti iniziati prima dell'elezione, delibera la Camera di appartenenza entro quindici giorni dalla sua prima riunione. Sulle misure restrittive della libertà personale di un membro del Parlamento, in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile, si pronuncia la Camera di appartenenza entro quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza.

In ogni caso, trascorsi i termini indicati nei commi precedenti, l'Assemblea è convocata di diritto entro quindici giorni solo per le conseguenti deliberazioni.

Il regolamento di ciascuna Camera prescrive le procedure per garantire le tempestive deliberazioni dell'Assemblea previste nei commi precedenti ».